

COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza

*Si attesta che il presente atto è stato
affisso all'Albo Pretorio on-line
dal 03/05/2022 al 18/05/2022*

*L'incaricato della pubblicazione
ROSA GRAZIADEI*



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Reg. N. 07 del 12/04/2022 Prot.n. 2232	OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA.
---	--

L'anno duemilaventidue (2022) il giorno dodici (12) del mese di Aprile alle ore 17:30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto alla prima convocazione in seduta ordinaria che è stata partecipata ai consiglieri a norma di legge risultano all'appello nominale:

Prog	NOMINATIVO	PRESENTE	ASSENTE
1	Michele UNGARO	X	
2	Salvatore URGÀ	X	
3	Marco IMUNDO	X	
4	Nicola MANZI	X	
5	Giovanni Rosario D'EUFEMIA	X	
6	Rosario Luigi TRIVIGNO		X
7	Rocco Vincenzo FANELLI	X	
8	Vincenzo PAVESE	X	
9	Rocco MARTOCCIA	X	
10	Giuseppe TRIVIGNO	X	
11	Maria PAVESE	X	

Assume la presidenza Michele UNGARO

Partecipa il Segretario Dr. Giovanni CONTE

La seduta è aperta al pubblico attraverso diretta streaming.

Premesso che sulla presente deliberazione:

Il Responsabile dell'Area Amministrativa-Vigilanza in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs n.267/2000, ha espresso parere favorevole.

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA.

IL SINDACO/PRESIDENTE

Introduce l'argomento posto al n. 7 dell'o.d.g. evidenziando che tale Regolamento si è reso necessario in quanto, essendo prossimo il completamento dell'isola ecologica, occorre procedere al controllo del territorio, soprattutto per contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati, essendoci già sul territorio comunale alcuni siti individuati dai cittadini per l'abbandono di rifiuti speciali, e manifesta inoltre la propria disponibilità nell'accogliere eventuali modifiche allo stesso.

Interviene il Consigliere Trivigno Giuseppe il quale propone all'art. 16, stante la delicatezza della materia, che la predisposizione o l'eventuale provvedimento attuativo, circa l'installazione delle telecamere o l'individuazione delle zone ove collocarle passi prima al vaglio del Consiglio Comunale.

Interviene il Sindaco/Presidente il quale esclude tale proposta, essendo questa una competenza rimessa alla giunta comunale. In ogni caso, si impegna a sottoporre all'attenzione del Consiglio Comunale, come mera informazione, la deliberazione di giunta comunale.

Dopodiché, non essendoci altri interventi da parte dei consiglieri presenti, il Sindaco/Presidente indice la votazione per alzata di mano per l'approvazione del punto n. 7 posto all'o.d.g..

L'esito della votazione, proclamato dallo stesso Sindaco/Presidente è del seguente tenore:
Presenti= 10, Votanti=10, di cui Favorevoli= 7, Astenuti= 3 (Martocchia R., Pavese M., Trivigno G.).

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che questo Comune intende attuare un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, mediante l'utilizzo di telecamere e/o fototrappole, per perseguire le finalità istituzionali demandate all'Ente, dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, quali: misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza; tutela dell'ordine, decoro e della quiete pubblica; la ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici o azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine a tutela del patrimonio pubblico mobiliare ed immobiliare; prevenire illeciti e fatti criminosi attraverso l'azione di deterrenza che la presenza di telecamere di sorveglianza di per sé esercita;

Visto che il Parlamento Europeo in data 27 aprile 2016 approvava il Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

Vista la Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GA del Consiglio;

Visto il D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

Visto il Provvedimento Generale sulla videosorveglianza adottato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010) ;

Visto il D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"

Ritenuto, pertanto, necessario dover regolamentare l'uso dell'impianto di videosorveglianza conformemente alle predette normative e da quanto prescritto dal Garante per la Protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;

Acquisito il parere di cui all'art. 49, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in ordine alla regolarità tecnica espressa dal Responsabile dell'Area di Vigilanza;

Visto il vigente Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del Decreto Legislativo 267/2000;

Visto l'esito della votazione che si ricorda essere del seguente tenore: Presenti= 10, Votanti=10, di cui Favorevoli= 7, Astenuti= 3 (Martocchia R., Pavese M., Trivigno G.)

DELIBERA

Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare il "Regolamento Comunale in materia di Videosorveglianza", che consta di n. 20 articoli e che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge.

Infine,

IL CONSIGLIO COMUNALE

stante l'urgenza, con separata votazione e per alzata di mano, il cui esito proclamato dal Sindaco/Presidente è del seguente tenore: Presenti= 10, Votanti=10, di cui Favorevoli= 7, Astenuti= 3 (Martocchia R., Pavese M., Trivigno G.).

DELIBERA

l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000.

COMUNE DI LAURENZANA
Provincia di Potenza



REGOLAMENTO
COMUNALE IN MATERIA
DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

Art 1 - Premessa.....	3
Art 2 - Norme di riferimento e principi generali.....	3
Art 3 - Definizioni	5
Art 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.....	6
Art 5 - Ambito di applicazione.....	7
Art 6 - Informativa	8
Art 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati	8
Art 8 - Titolare del Trattamento dei dati.....	8
Art 9 - Responsabile del Trattamento dei dati.....	9
Art 10 - Responsabile della Protezione dei dati.....	9
Art 11 - Incaricati del Trattamento dei dati.....	9
Art 12 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati.....	10
Art 13 - Sicurezza dei dati.....	11
Art 14 - Accesso ai dati.....	12
Art 15 - Diritti dell'interessato	13
Art 16 - Provvedimenti attuativi.....	13
Art 17 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.....	14
Art 18- Pubblicità del Regolamento	14
Art 19 - Entrata in vigore, abrogazioni ed adeguamenti.....	14
Art 20 - Postilla.....	14

Art. 1 - Premessa

Il presente Regolamento definisce le funzionalità del sistema di videosorveglianza sull'intero territorio comunale, mediante l'utilizzo di telecamere e fototrappole, disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali acquisiti mediante i suddetti impianti, e garantisce che lo stesso si svolga per l'espletamento delle funzioni istituzionali, nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Art. 2 - Norme di riferimento e principi generali

Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto da:

- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
 - Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori";
 - Provvedimento del Garante per la Protezione dei Dati Personali in materia di Videosorveglianza dell'8 aprile 2010 (G.U. n. 99 del 29/04/2010);
 - Regolamento UE Generale sulla Protezione dei Dati 2016/679 (di seguito GDPR) relativo "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
 - D.P.R. n. 15 del 15/01/2018 recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";
 - D. Lgs. 18/05/2018 n. 51 "Attuazione della Direttiva UE 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
 - D. Lgs. 10/08/2018 n.101 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"
 - D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
 - Guideline 3/2019 on processing of personal data through video device 10 luglio 2019;
- La videosorveglianza in ambito Comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, GDPR e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 51/2018 e, in particolare:

Principio di liceità - Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), GDPR. La videosorveglianza comunale, pertanto, è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

Principio di necessità - In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), GDPR, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché

evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), GDPR, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. È consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come *"il bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale"*.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per **"dato personale"**, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per **"trattamento"**, qualsiasi operazione o insieme di attività, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per **"banca dati"**, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per **"profilazione"**, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli

interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;

- per "**pseudonimizzazione**", il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per "**titolare del trattamento**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per "**incaricato del trattamento**", la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento;
- per "**interessato**", la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per "**terzo**", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del funzionario designato al coordinamento delle attività e al controllo;
- per "**violazione dei dati personali**", la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per "**dato anonimo**", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 4 - Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza

Le finalità perseguite mediante l'attivazione di un sistema di videosorveglianza, tramite l'utilizzo di telecamere e fototrappole, attengono allo svolgimento delle funzioni istituzionali proprie dell'amministrazione comunale, in conformità a quanto previsto dal:

- Legge 7 marzo 1986, n. 65, sull'ordinamento della Polizia Municipale;
- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - TUEL;
- Legge 24 luglio 2008, n. 125 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica;
- Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana;
- Legge 23 aprile 2009, n. 38 in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale;

- Circolari del Ministero dell'Interno n.558/A/421.2/70/456 in data 8 febbraio 2005, n. 558/A421.2/70/195860 in data 6 agosto 2010 e n. 558/SICPART/421.2/70/224632 in data 2.3.2012;
- D. Lgs. n. 51/2018.

In particolare, il sistema di videosorveglianza è finalizzato a:

- a. incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b. prevenire, accertare e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" già richiamato; le informazioni potranno essere condivise con altre forze di Polizia competenti a procedere nei casi di commissione di reati;
- c. tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e gli edifici pubblici e prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d. controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;
- e. acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative e/o penali;
- f. al monitoraggio del traffico;
- g. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
- h. controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche per rifiuti di ogni genere;
- i. monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità e tipologia di deposito dei rifiuti;
- j. verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Il sistema di videosorveglianza ha per oggetto delle zone del territorio comunale individuate con atto di Giunta Comunale, identificate e scelte quali punti sensibili, sulle quali sarà posizionata, secondo la necessità, la fototrappola e/o telecamera, in base alle singole esigenze e per le finalità di cui al punto precedente.

I soggetti coinvolti potranno essere sanzionati come previsto dalle norme in vigore, dai Regolamenti e dalle Ordinanze Comunali.

L'utilizzo di dispositivi elettronici (es. autovelox, t-red semaforici, e simili) per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010, al paragrafo 5.3, nonché dalla specifica normativa di settore.

Ai sensi dell'art. 4, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, recante "*Statuto dei lavoratori*", gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno neppure essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza.

L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza non deve essere sottoposta all'esame preventivo del Garante della privacy, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale tipologia di impianto per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area videosorvegliata, utilizzando a tale fine appositi cartelli, di cui al successivo art. 6.

L'uso dei dati personali, nell'ambito definito dal presente Regolamento, non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito il Comune.

La possibilità di avere in tempo reale dati e immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si perseguono finalità di tutela della popolazione e del patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole.

La localizzazione e le modalità di ripresa delle telecamere e/o fototrappole saranno sempre determinate in ossequio ai richiamati principi e finalità di cui al presente Regolamento.

Art. 5 - Ambito di applicazione

Presso il Comune, nell'Ufficio della Polizia Locale, sarà posizionato il monitor utilizzato per la gestione e visione delle video-immagini riprese dalle telecamere e/o dalle fototrappole.

L'accesso ai dati e alle immagini di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione Comunale, nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

La presenza di sistemi di rilevazione delle violazioni al codice della strada deve essere segnalata da appositi cartelli. Le telecamere devono riprendere solo la targa del veicolo e gli altri elementi necessari per la predisposizione del verbale di accertamento delle violazioni, ad es. il tipo del veicolo, il giorno, l'ora e il luogo nei quali la violazione è avvenuta. Le fotografie e i video non possono essere inviate al domicilio dell'interessato del veicolo, che potrà richiedere di visionare la documentazione. Al momento dell'accesso, se ripresi, dovranno opportunamente essere oscurati o resi comunque non riconoscibili i passeggeri a bordo del veicolo o eventuali altre persone coinvolte.

L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della Strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente Regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo del 8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore vigente.

In relazione ai principi di pertinenza e di non eccedenza già richiamati all'art. 2 del presente Regolamento, il sistema informativo ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.

Art. 6 - Informativa

L'attivazione del sistema di videosorveglianza con telecamere e/o fototrappole verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali .

I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli ,così come individuati dalle "Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices" del 10 luglio 2019, a cura dello European Data Protection Board.

La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera e/o della fototrappola, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti.

Sul sito istituzionale del Comune è pubblicata l'informativa estesa ai sensi dell'art. 13-14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 10 del D. Lgs 51/2018 contenente, tra l'altro, le modalità e le finalità del trattamento, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato.

Art. 7 - Valutazione di Impatto sulla protezione dei dati

In ossequio al disposto di cui all'art. 35, Paragrafo 3, lett. c), GDPR, qualora il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza comunale dia luogo ad una sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico, l'Ente procederà ad una valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali. Parimenti si procederà nei casi in cui, il trattamento di dati realizzato mediante il sistema di videosorveglianza presenti un rischio comunque elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 8 - Titolare del trattamento dei dati personali

Il Comune, in persona del Sindaco *pro-tempore*, legale rappresentante dell'ente, è il Titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante gli impianti di videosorveglianza di cui al presente Regolamento.

Il Sindaco, in qualità di Titolare:

- definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- effettua quando previste, le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- individua i responsabili della gestione tecnica degli impianti di videosorveglianza e nomina i responsabili del trattamento dei dati personali;
- detta le linee guida di carattere fisico, logico ed organizzativo per la sicurezza del trattamento dei dati personali acquisiti;
- vigila sull'osservanza delle disposizioni impartite.

Art. 9 - Responsabile del trattamento dei dati personali

Il Responsabile della Polizia Locale in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con atto scritto del Sindaco, quale Responsabile del trattamento dei dati personali rilevati attraverso il sistema di videosorveglianza.

Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente Regolamento.

Il Responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.

I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.

Il Responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.

Il Responsabile del trattamento dei è autorizzato a ricorrere a Responsabili esterni del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate che assicurino la tutela dei diritti dell'interessato, in tutti i casi in cui egli, per la gestione/assistenza del sistema di videosorveglianza, faccia ricorso a soggetti esterni ai quali affidare incarichi, servizi, lavori, forniture o consulenze che comportino un trattamento di dati per conto dell'Ente. In questi casi, il Responsabile interno del trattamento procederà a disciplinare i trattamenti da parte del Responsabile esterno mediante contratto ovvero altro atto giuridico che vincoli il Responsabile esterno del trattamento al Titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 28, RGPD.

Art. 10 - Responsabile della protezione dei dati

Il Comune di Laurenzana provvede, in conformità agli obblighi di cui all'art. 37 del GDPR, alla designazione del Responsabile della protezione dei dati (RPD o Data Protection Officer - DPO), il quale, a norma dell'art. 38 del GDPR, sarà tempestivamente ed adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

Art. 11 - Incaricati del trattamento dei dati personali

Il Responsabile del trattamento dei dati designa e nomina, con proprio atto, gli incaricati del trattamento dei dati, tali da garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, nell'ambito degli addetti alla Polizia Locale.

Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla Polizia Locale in servizio presso il Comune che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.

La gestione dell'impianto di videosorveglianza è riservata agli addetti di Polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del Codice di Procedura Penale.

Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.

In particolare, gli incaricati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche o ai menù delle fototrappole, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- custodire e controllare i dati personali affinché siano ridotti i rischi di distruzione o perdita anche accidentale degli stessi, accesso non autorizzato o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile del trattamento dei dati;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni;

- conservare i dati rispettando le misure di sicurezza predisposte dall'Ente;
- fornire al Responsabile del trattamento dei dati ed al DPO (Responsabile della Protezione dei dati), a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire una efficace attività di controllo.

In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alla istruzione del Titolare o del Responsabile. In ogni caso l'utilizzo degli apparecchi di ripresa da parte degli Incaricati al trattamento dovrà essere sempre conforme ai limiti indicati dal presente Regolamento come eventualmente modificato e integrato.

Art. 12 - Modalità di Raccolta e di Trattamento dei Dati

L'installazione delle telecamere e/o delle fototrappole avviene esclusivamente nei luoghi pubblici in conformità a quanto predisposto dall'Amministrazione Comunale.

L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

Le telecamere, di cui al precedente comma 1, consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.

Le fototrappole, di cui al precedente comma 1, sono progettate per l'uso all'aperto, posizionate su pali o altro supporto, e si innescano a seguito di qualsiasi movimento di essere umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto e video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

Il sistema di videosorveglianza viene attuato attraverso un corretto impiego delle applicazioni e nel rispetto dei principi di:

- liceità, quale rispetto della normativa sia per gli organi pubblici che privati;
- proporzionalità, con sistemi attuati con attenta valutazione;
- finalità, attuando il trattamento dei dati solo per scopi determinati ed espliciti;
- necessità, con esclusione di uso superfluo della videosorveglianza.

Le immagini saranno visualizzate su monitor e scaricate direttamente sul pc o su idoneo supporto.

La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici, nonché nel caso in cui si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, il Titolare potrà disporre la conservazione delle immagini per un periodo di tempo superiore ai sette giorni previa richiesta al Garante per la protezione dei dati personali che, a seguito di verifica preliminare, potrà rilasciare parere favorevole.

Nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza sia finalizzata alla tutela della sicurezza urbana, alla luce delle richiamate disposizioni normative, il termine massimo di durata della conservazione dei dati è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte

mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza, fatte salve specifiche esigenze di ulteriore conservazione.

Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

Art. 13 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 12. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Dette misure, in particolare, assicurano:

- a) la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- b) il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- c) la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, GDPR, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

- a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali incaricati del trattamento dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le attività di competenza;
- b) laddove i sistemi siano configurati per la registrazione e successiva conservazione delle immagini rilevate, dovrà essere altresì attentamente limitata la possibilità, per i soggetti abilitati, di visionare non solo in sincronia con la ripresa, ma anche in tempo differito, le immagini registrate e di effettuare sulle medesime immagini attività di cancellazione o di duplicazione;
- c) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 12, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- d) nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, si renderà necessario adottare specifiche cautele; in particolare, i soggetti incaricati di procedere a dette attività potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò si renda indispensabile al fine di effettuare le necessarie verifiche tecniche. Dette verifiche avverranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione ed abilitanti alla visione delle immagini;

- e) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo;
- f) laddove consentito dalla tecnologia disponibile, i dati registrati nelle schede SD delle fototrappole saranno crittografati, in modo da evitare la consultazione non autorizzata da parte di estranei;
- g) la trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless (tecnologie Wi-Fi, Wi Max, Gprs).

Il Titolare del trattamento vigila sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali; provvede altresì ad istruire e formare gli incaricati sulle finalità e sulle modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, più in generale, su tutti gli aspetti aventi incidenza sui diritti dei soggetti interessati.

Art. 14 - Accesso ai dati

L'accesso ai dati registrati al fine del loro riesame, nel rigoroso arco temporale previsto per la conservazione, è consentito solamente in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

L'accesso alle video-immagini è consentito esclusivamente:

- a) al Titolare, al Responsabile ed agli incaricati del trattamento;
- b) alle Forze di Polizia (sulla base di richiesta scritta formulata dal rispettivo comando di appartenenza ed acquisita dall'Ente) nonché per finalità di indagine dell'Autorità Giudiziaria (sulla base di formale richiesta proveniente dal Pubblico Ministero e acquisita dall'Ente);
- c) alla società fornitrice dell'impianto ovvero al soggetto incaricato della manutenzione nei limiti strettamente necessari alle specifiche esigenze di funzionamento e manutenzione dell'impianto medesimo ovvero, in casi del tutto eccezionali, all'amministratore informatico del sistema comunale (preventivamente individuato quale incaricato del trattamento dei dati);
- d) all'interessato del trattamento (in quanto oggetto delle riprese) che abbia presentato istanza di accesso alle immagini, previo accoglimento della relativa richiesta, secondo la procedura descritta al successivo art. 15. L'accesso da parte dell'interessato sarà limitato alle sole immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà pertanto essere utilizzata, da parte del responsabile del servizio convenzionato di Polizia Locale o dai suoi incaricati, una schermatura del video ovvero altro accorgimento tecnico in grado di oscurare i riferimenti a dati identificativi delle altre persone fisiche eventualmente presenti;
- e) ai soggetti legittimati all'accesso ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. L. 241/90 e, in particolare, nei casi in cui, in ossequio alle previsioni di cui all'art. 24, comma 7, L. 241/90, l'accesso alle immagini sia necessario per curare o per difendere gli interessi giuridici del richiedente. L'accesso sarà garantito mediante l'utilizzo di tecniche di oscuramento dei dati identificativi delle persone fisiche eventualmente presenti non strettamente indispensabili per la difesa degli interessi giuridici del soggetto istante.

Art. 15 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, è assicurato all'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., GDPR, su presentazione di apposita istanza, l'effettivo esercizio

dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che lo riguardano, di verificare le finalità, le modalità e la logica del trattamento e di ottenere l'interruzione di un trattamento illecito.

Per accedere ai dati ed alle immagini, e per l'esercizio dei propri diritti, l'Interessato dovrà presentare apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata, diretta al DPO (Responsabile della Protezione dei dati) dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGDP (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente) ovvero al Titolare del trattamento dei dati, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, ai fini di una sua corretta identificazione.

L'istanza deve, altresì, indicare a quale telecamera o fototrappola si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa, nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione all'interessato richiedente.

Il DPO dell'Ente ovvero il Titolare del trattamento, accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, GDPR, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, GDPR.

Art. 16 - Provvedimenti attuativi

Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti al presente Regolamento, in particolare la predisposizione dei siti di ripresa, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 17 - Diritto al risarcimento, responsabilità e danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia di cui al presente articolo è regolamentata dal D. Lgs.n. 196/2003 così come modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 101/2018 nonché dal regolamento UE 2016/679.

Chiunque subisca un danno materiale o immateriale per effetto del trattamento di dati personali, ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 82, del GDPR.

Il Titolare del trattamento ovvero il Responsabile è esonerato dalla responsabilità se dimostra che l'evento dannoso non gli è in alcun modo imputabile. Le azioni legali per l'esercizio del diritto di ottenere il risarcimento del danno sono promosse dinanzi alle autorità giurisdizionali competenti a norma del diritto dello Stato membro di cui all'articolo 79, paragrafo 2, GDPR.

Art. 18 - Pubblicità del Regolamento

Copia del presente Regolamento sarà pubblicata all'albo pretorio online del Comune e potrà essere reperita sul sito internet istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" - Regolamenti.

Art. 19 - Entrata in vigore, abrogazioni e adeguamenti

Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore dalla pubblicazione della deliberazione approvativa, divenuta esecutiva a sensi di legge.

A decorrere dalla data di entrata in vigore, come stabilita dal comma precedente, sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni, in quanto applicabili, della normativa nazionale, regionale e della Unione europea, in materia di videosorveglianza e di trattamento di dati personali. Le norme di questo regolamento sono altresì soggette ad immediato recepimento dei sopravvenuti atti amministrativi dell'Autorità nazionale di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) modificativi dei contenuti delle disposizioni attualmente in vigore.

Art. 20 - Postilla

Per gli impianti di videosorveglianza finalizzati esclusivamente alla sicurezza individuale (ad esempio, il controllo dell'accesso alla propria abitazione) si ricorda che questi non rientrano nell'ambito dell'applicazione della legge 675/1996, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 3.

L'installazione delle videocamere di sorveglianza privata deve avvenire nel pieno rispetto del Codice della Privacy che garantisce l'osservanza di alcune norme, tra cui la segnalazione con appositi cartelli indicanti la presenza di telecamere.

Il Comune effettua periodicamente il censimento delle videocamere di sorveglianza private presenti nel proprio territorio.

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 7 del 12/04/2022

Letto, approvato e sottoscritto

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni CONTE

IL SINDACO
f.to Michele UNGARO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che copia di questa deliberazione del Consiglio è stata affissa all'albo pretorio dell'Ente dal 03/05/2022 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi fino al 18/05/2022 ai sensi dell'art. 124, primo comma, del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000.

Addì, 03/05/2022



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Ausilia Angela ROMANO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico che questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134,comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Addì, 03/05/2022

IL SEGRETARIO
f.to Dr. Giovanni CONTE

- Copia conforme all'originale

Addì, 03/05/2022



Il Responsabile dell'Area Amministrativa
D.ssa Ausilia Angela ROMANO